

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012**  
**334/2012/S/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA  
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI ACEGASAPS S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 agosto 2012

### **VISTI:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

### **FATTO**

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta

- attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 - che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata - in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui AcegasAps S.p.A. (di seguito anche Acegas), hanno violato le citate disposizioni.
  3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato nei confronti di Acegas un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per le seguenti contestazioni:
    - a) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato le specifiche relative al *file* elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1 della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); segnatamente, non ha rispettato il formato, l'intestazione e le informazioni del file elettronico di cui alle lettere b., c. ed e. del punto 1 e non ha compilato i campi del record del punto di prelievo secondo quanto stabilito al punto 4;
    - b) dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha osservato l'obbligo - di cui al punto 2 dell'Appendice 1 - di archiviare e custodire i file elettronici recanti il flusso anagrafica;
    - c) dal mese di maggio 2009 non ha osservato le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1, per il trasferimento del flusso anagrafica; segnatamente, le modalità adottate dall'impresa non consentivano di verificare il momento di messa a disposizione dei dati sul proprio portale.
  4. Nel corso dell'istruttoria la società ha svolto le proprie difese con una memoria difensiva (prot. Autorità n. 18081 del 10 maggio 2010) conoscendo tutti gli atti che hanno condotto all'avvio del procedimento (note inviate dalla Direzione Mercati dell'Autorità e comunicazioni trasmesse a detta Direzione dalla stessa Acegas nell'ambito dell'attività di verifica).
  5. Con nota 4 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 25273), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  6. In data 24 ottobre 2011 e 11 novembre 2011 la società ha depositato due ulteriori memorie (prot. Autorità rispettivamente n. 27219 e n. 29264).
  7. In data 16 gennaio 2012 Acegas ha depositato una nota (prot. Autorità n. 1109) in risposta ad una richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32489 del 13 dicembre 2011).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

8. Ai sensi dell'art. 37 della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*) e comunicano

mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.

9. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1". Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.
10. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
  1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
  2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
  3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
  4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
11. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
12. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da Acegas nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
  - i) i punti 1 e 4 dell'Appendice 1: in particolare, la società dal mese di maggio al mese di agosto 2009 non ha riportato nel file elettronico l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alle lettere c., d. ed e. del punto 1; non ha indicato il codice fiscale, la partita IVA, il trattamento del mese, quello del mese successivo, il consumo annuo e la disalimentabilità di cui alle lettere f., g., i., j., l., m. e n. del punto 4 ed i CRPP non sono stati indicati secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4;

- ii) il punto 2 dell'Appendice 1: dal mese di maggio 2009 al mese di agosto 2009 non risulta adempiuto l'obbligo di archiviazione e custodia dei file;
  - iii) il punto 3 dell'Appendice 1: dal mese di maggio 2009 non risulta osservato l'obbligo relativo alla tracciabilità dell'invio e/o della messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
13. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che Acegas si è attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che per la prima volta specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. Acegas ha poi terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica qualche mese dopo la scadenza dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08. Segnatamente la società è riuscita a superare alcune criticità a partire da settembre 2009 laddove altre irregolarità (relative al punto 3 dell'Appendice 1, richiamata dall'articolo 37 della deliberazione 111/06) sono venute meno a partire da febbraio 2010. Peraltro, anche in considerazione della circostanza che il flusso in discussione ha interessato un numero relativamente limitato di POD, ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione.
14. La documentazione allegata alle memorie difensive conferma la cessazione delle violazioni contestate. Pertanto, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento

## **DELIBERA**

1. si archivia, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato, con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di AcegasAps S.p.A. per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. non si ravvisa l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad AcegasAps S.p.A., con sede legale in via del Teatro 5, 34121 Trieste e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*